

FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L.

Sede legale: VIA VARESINA 38/A 22070 MONTANO LUCINO (CO)

C.F. e Partita IVA: 03000010136

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

IL COMUNE DI MONTANO LUCINO

E LA FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L.

Tra il Comune di Montano Lucino e la società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino S.r.l.

Premesso:

- a) che la società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. è stata costituita a norma dell'articolo 2462 del Codice Civile in relazione all'articolo 113 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267, come introdotto dall'articolo 35 della Legge 28 dicembre 2001 n.448 in forma di società a responsabilità limitata unipersonale a capitale esclusivo del Comune;
- b) che in data 8 marzo 2021 la Società ha deliberato la modifica da società pubblica a in-house providing con adozione di un nuovo testo statutario;
- c) che il presente contratto di servizio ha lo scopo di regolare i rapporti tra il Comune di Montano Lucino e la società di gestione per disciplinare le logiche e le modalità di conduzione della Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino S.r.l. .

Tanto premesso e ritenuto parte integrante del presente contratto si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1.1. Il contratto ha per oggetto la conduzione, da parte della società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l., della farmacia comunale istituita con deliberazione della Giunta Regionale n 2/12908 del 29/11/1977, pubblicata sul B.U.R. del 01/02/1978 n 5 di cui il Comune di Montano Lucino esercitava la prelazione per la gestione diretta con deliberazione del Consiglio comunale n 73 del 24/11/1978.

1.2. La società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. si obbliga a gestire ulteriori servizi sociali rispetto a quelli specificati solo indicativamente nell'oggetto del suo Statuto, compatibili con gli stessi, a seguito di specifico incarico formalizzato da parte del Comune di Montano Lucino.

1.3. Tali ulteriori servizi saranno garantiti dalla società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. secondo modalità da concordarsi tra le parti, con apposita integrazione del presente contratto di servizio.

Art. 2 - Durata del contratto

2.1. il presente contratto di servizio ha la durata di anni 10 a decorrere dalla data del 01.01.2022 ed è rinnovabile alla scadenza con specifico accordo novativo.

Art. 3 - Corrispettivo

3.1. Quale corrispettivo per le attività previste dal presente contratto è pattuito un canone annuale fisso di € 12.000 (dodicimila/00) oltre Iva, che la società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. si obbliga a pagare al Comune di Montano Lucino in rate semestrali anticipate di € 6.000,00 (seimila/00) oltre Iva cadauna, entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ogni anno.

Art. 4 - Principi

4.1. La società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. si impegna ad erogare le prestazioni ed i servizi garantiti dalla farmacia comunale nel pieno rispetto della normativa che il regola e della deontologia professionale degli operatori addetti nonché secondo i principi contenuti nel D.P.C.M. del 27 gennaio 1994 che impongono l'eguaglianza dei diritti degli utenti, l'imparzialità, l'obiettività, la continuità e la regolarità dell'attività della farmacia comunale nell'area della salute e nell'area complementare del salutare nonché nelle prestazione dei servizi ulteriori da essa garantiti.

4.2. La società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. dovrà adottare nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi garantiti dalla farmacia comunale tutte le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dal Comune di Montano Lucino secondo criteri di efficienza efficacia ed economicità.

Art. 5 - Standard dell'attività e dei servizi

5.1. Ogni anno il Comune di Montano Lucino determina d'intesa con la Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. gli obiettivi e gli standard di qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi garantiti dalla farmacia comunale.

5.2. Al momento dell'affidamento di ulteriori servizi sociali garantiti dalla farmacia comunale saranno indicati i relativi costi e le modalità di rimborso dei medesimi.

5.3. Saranno oggetto di specifici finanziamenti gli interventi particolari e/o urgenti che il Comune di Montano Lucino ha facoltà di richiedere alla società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. attraverso specifici incarichi nel contesto di quanto stabilito del presente contratto di servizio.

Art. 6 - Obblighi del Comune

6.1 Il Comune di Montano Lucino si impegna a cooperare per agevolare la conduzione della farmacia comunale e il migliore espletamento dell'attività e dei servizi garantiti da parte della società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l., con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti utili e necessari allo scopo.

Art. 7 - Obblighi della società

7.1. La società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. si obbliga ad assumere tutte le iniziative utili o necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti in relazione alla conduzione della farmacia comunale e dei servizi da questi garantiti ed al mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dall'affidamento, di tutti gli immobili e gli impianti destinati alla sua attività, assicurando il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e apportando eventuali migliorie e s'impegna ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio della relativa attività, ove necessarie.

7.2. La società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. assume tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali ecc. inerenti alla gestione della farmacia comunale e allo svolgimento dei servizi da questa garantiti.

7.3. La società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. è tenuta a rilevare separatamente i costi e i ricavi riferibili alla gestione della farmacia comunale e allo svolgimento dei servizi da questa garantiti ai fini della dimostrazione del risultato economico di esercizio di ciascuna gestione.

Art. 8 - Rapporti con i terzi

8.1 La società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. non potrà trasferire o cedere il presente contratto, i diritti o gli obblighi da esso derivanti o una parte di essi a terzi.

8.2 Il Comune di Montano Lucino, pur rimanendo titolare del diritto di esercizio della farmacia, resta completamente estraneo ai rapporti tra la società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. ed i suoi appaltatori e/o fornitori, così che eventuali divergenze ed accordi conclusi con loro non daranno diritto alcuno di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune di Montano Lucino.

Art. 9 - Responsabilità

9.1. La società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. è il solo ed unico responsabile della corretta, economica ed efficiente gestione della farmacia comunale e dello svolgimento dei servizi da questi garantiti, nell'osservanza delle normative vigenti in materia e delle disposizioni del presente contratto di servizio.

9.2. La società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. si impegna ad osservare tutte le norme che disciplinano la gestione della farmacia comunale e/o che comunque abbiano attinenza con lo svolgimento dei servizi da questa garantiti.

9.3. La società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. solleva il Comune di Montano Lucino da qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione della farmacia comunale e dallo svolgimento dei servizi affidati, per tutti i danni che dovessero derivare a persone, dipendenti e utenti e a cose per ed a causa delle attività esercitate dalla farmacia comunale.

Art.10 - Rapporti economico finanziari

10.1. Le entrate derivanti della gestione della farmacia comunale e/o dallo svolgimento dei servizi da questa garantiti spettano alla società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. .

Art. 11 -Iniziative e miglioramenti

11.1. Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare la gestione della farmacia comunale e/o lo svolgimento dei servizi da questa garantiti, concordando le modalità, la decorrenza, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi.

11.2. La società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. si obbliga a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le provvidenze e gli eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali alla gestione della farmacia comunale e/o allo svolgimento dei servizi da questa garantiti.

Art. 12 -Proprietà dei beni mobili ed immobili

12.1. I beni immobili o mobili di proprietà del Comune di Montano Lucino, che dovessero costituire uno strumento per la gestione della farmacia comunale e/o lo svolgimento dei servizi da questa garantiti, e che non siano già stati oggetto di conferimento di ramo d'azienda da parte del Comune di Montano Lucino nella predetta società, saranno concessi in uso alla stessa società

Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. con apposito verbale di consegna descrittivo degli stessi prevedendo eventualmente un canone annuo che sarà separatamente definito quale corrispettivo.

12.2. Restano a carico del Comune di Montano Lucino le imposte derivanti dalla proprietà degli immobili se concessi in uso alla società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l.

12.3. La società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. si obbliga a realizzare nelle strutture e/o negli immobili di proprietà del Comune di Montano Lucino ma utilizzati per la gestione della farmacia comunale e/o lo svolgimento dei servizi da questa garantiti, gli interventi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro ed a realizzare le opere di manutenzione ordinaria degli immobili, mentre il costo delle opere di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune di Montano Lucino.

Art. 13 -Controllo e vigilanza

13.1. Il Comune di Montano Lucino potrà, in qualsiasi momento e tramite gli uffici competenti, verificare che le modalità di gestione della farmacia comunale e/o lo svolgimento dei servizi da questa garantiti siano eseguiti con diligenza ed appropriatezza, e la società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. dovrà collaborare a detta attività fornendo tutte le informazioni necessarie.

Art. 14 -Rapporti con l'utenza

14.1. Tutti i rapporti con l'utenza della farmacia comunale ed i fruitori dei servizi da questa garantiti sono demandati alla società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. che li affronterà e li risolverà automaticamente nel rispetto delle relative logiche di qualità del servizio.

14.2. In sede di relazione consuntiva la società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. dovrà evidenziare in maniera sintetica al Comune di Montano Lucino i reclami, le osservazioni o le proposte avanzate degli utenti e le eventuali conseguenti azioni adottate.

14.3 La società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. si obbliga a redigere, diffondere e aggiornare periodicamente la Carta dei servizi secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 30.9.1999, n. 286, contenente tra l'altro, i loro standard minimi e obbligatori di qualità e quantità.

Art. 15 -Risoluzione del contratto

15.1. In caso di grave e comprovata inadempienza da parte della società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. o per altri gravi motivi, il Comune di Montano Lucino potrà risolvere il contratto di servizio.

15.2. Il contratto si risolve altresì per gravi e comprovate inadempienze da parte del Comune di Montano Lucino nel rapporto di collaborazione con la società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. per l'appropriata gestione della farmacia comunale.

15.3. La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione deve contestare motivatamente alla controparte l'inadempienza riscontrata, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento. La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora la parte inadempiente non cessi il proprio comportamento, la controparte può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, secondo le norme del Codice Civile.

15.4. In caso di risoluzione del contratto la società Farmacia comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. dovrà comunque assicurare la continuità nella gestione della farmacia comunale e/o nello svolgimento dei servizi ad essa affidati, alle condizioni di cui al presente contratto, dandovi adempimento fino alla stipulazione dell'eventuale nuovo contratto di servizio o fino al momento in cui gestione della farmacia comunale e/o lo svolgimento dei servizi da questa garantita vengano svolti secondo un diverso modulo di gestione deliberato dal Comune di Montano Lucino.

Art. 16 -Revoca del contratto

16.1. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse il Comune di Montano Lucino può revocare alla società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. la gestione e/o lo svolgimento di uno o più servizi garantiti dalla farmacia comunale.

16.2. Nel caso di revoca della gestione della farmacia comunale e di tutti servizi da questa garantiti, il presente contratto è risolto di diritto.

Art. 17 -Controversie

17.1. Qualora sorgano tra il Comune di Montano Lucino e la società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. contestazioni, dispute o divergenze nell'interpretazione e sull'esecuzione del contratto di servizio o in ordine al rispetto delle clausole dello stesso e queste non possono essere composte in via amichevole, le stesse sono devolute all'autorità giudiziaria competente.